



**Città di Recco**  
Città Metropolitana di Genova  
*Decorata di medaglia d'oro al merito civile*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

N.ro 20 Del 27-04-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI RECCO.**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di aprile, alle ore 16:00, in Recco, nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito, il Consiglio Comunale in Seduta Straordinaria, Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori:

Gandolfo Carlo	Presente	MASSONE LUIGI	Assente
SENAREGA FRANCO	Assente	CAPURRO GIAN BATTISTA	Assente
PERAGALLO MARIA CATERINA	Assente	RASTELLI SARA	Assente
APRILE FRANCESCA	Presente	SIRI SERGIO	Presente
BADALINI PAOLO NICOLA	Presente	NAPOLI MARCELLO	Assente
FANIN EDVIGE	Presente	Buccilli Gian Luca	Presente
Lombardo Manerba Davide	Presente	ROTUNNO GIUSEPPE	Presente
ZANINI ENRICO	Presente	ROMANO IVANA	Assente
ZANZI MARIA	Presente		

Così presenti n. 10 su 17 membri componenti il Consiglio.

Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BLOISE CRISTINA.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO  
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI RECCO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO** che precedentemente sono entrati in aula i Consiglieri Gian Battista Capurro e Luigi Massone e che, ai sensi del vigente Regolamento comunale, la seduta si svolge in modalità mista e che il Consigliere Maria Caterina Peragallo è collegata in videoconferenza la cui identità personale e' stata accertata da parte del Segretario comunale (13 presenti);

**SU PROPOSTA** del Sindaco Dott. Carlo Gandolfo e dell'Assessore Avv. Edvige Fanin;

**VISTO** l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 facendo salve tuttavia le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 641 a 668 del sopra citato art. 1 della Legge n. 147/2013 recano le disposizioni specifiche ancora vigenti in merito alla disciplina applicabile per la Tassa sui rifiuti;

**VISTO** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, *“salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 sopra citato è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTI:**

- il Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7/04/2020 e ss.mm.ii., con il quale, a seguito delle disposizioni del sopra citato art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 e dell'abrogazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), è stato approvato il nuovo Regolamento specifico relativo alla disciplina della Tassa sui rifiuti da applicare nel Comune di Recco;
- il Regolamento comunale del servizio gestione rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/10/2013 e ss.mm.ii., ove sono stabilite le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuoverne il recupero;

**CONSTATATO** che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse,*

*nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, sono assegnate all’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/1995”;*

- la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
  - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lett. c);*
  - *“tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d);*
  - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);*
  - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
  - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);*
- ai sensi dell’art. 2, comma 20, punto c) della sopra citata Legge n. 481/1995, l’ARERA *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie”;*
- con la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, la sopra citata Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti”*, per il primo periodo regolatorio 2018-2021;
- con la successiva Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e il suo Allegato “A”, l’ARERA ha approvato il nuovo *“Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*, operando in sostanziale continuità con quanto specificato per il primo periodo regolatorio;

#### **VISTE:**

- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019, con la quale l’ARERA ha approvato, all’Allegato “A”, il *“Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti”* (di seguito TITR);
- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l’ARERA ha disciplinato, all’Allegato “A”, il *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (di seguito TQRIF), attuando l’obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:
  - per la qualità contrattuale:
    - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
    - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
    - c) Punti di contatto con l’utente;
    - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
    - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;

- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio;

**CONSIDERATO** che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 31/03/2022 ad oggetto *“Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Recco per il periodo 2022 – 2025”*, successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 29/04/2022, si è stabilito di determinare i livelli generali di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo Schema regolatorio *“Il livello qualitativo minimo”* di cui all’art. 3.1 del sopra citato TQRIF;

**DATO ATTO** in particolare che:

- in base alle definizioni date da ARERA con le sue Deliberazioni, gestore è *“il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti come individuati dall’Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario”*;
- gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) è *“il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia”*;
- le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti comprendono le operazioni di:
  - a) *accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di pagamento)*;
  - b) *gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center*;
  - c) *gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso*;
  - d) *promozione di campagne ambientali di cui al comma 11.2, lett. a)*;
  - e) *prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 11.2, lett. b)*;
- fatta eccezione per le attività di cui alle sopra citate lettere d) ed e) che sono state cedute al gestore AMIU, in base all’organigramma e all’organizzazione degli uffici del Comune di Recco le attività del GTRU rientrano tra le competenze del Settore Servizi per le Entrate;
- gestore della raccolta e trasporto (GRT) è *“il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia”*;
- le attività di raccolta e trasporto comprendono *“le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero”*;
- gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade (GSL) è *“il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia”*;
- le attività di spazzamento e lavaggio delle strade comprendono *“le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito”*;
- il servizio di raccolta e trasporto (GRT) e il servizio spazzamento e lavaggio (GSL) sono attualmente affidate al gestore AMIU S.p.A. che si rapporta con il Servizio Gestione rifiuti del Settore Ambiente del Comune di Recco;

**DATO ATTO** altresì che:

- l'art. 3 del sopra citato TITR contiene gli obblighi cui i gestori sono tenuti, nei limiti di quanto stabilito al comma 22, di *“predisporre e mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet (‘Portale trasparenza - Servizio di gestione dei rifiuti urbani’), facilmente accessibile dalla home page, che presenti almeno i contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza”*, tra i quali è compresa anche la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 5 *“Carta della qualità”* del sopra citato TQRIF dispone che: *“5.1 L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.*  
*5.2 La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente”*;
- ai sensi della Tabella 2 dell'Appendice I del TQRIF, tra gli obblighi di servizio previsti per ciascun schema regolatorio, rientra anche *“l'adozione e la pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5”*;

**PRECISATO** che:

- con l'art. 14 della L.R. 24/02/2014, n. 1, la Regione Liguria ha individuato - ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia - un ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree territoriali omogenee, coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Genova e delle tre province liguri;
- con comunicazione Prot. Com. n. 4487 del 18/02/2020, la Città metropolitana ha reso noto a tutti i Comuni la Deliberazione del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti n. 12 del 17/02/2020 con la quale – per l'anno 2020 - sono state unilateralmente attribuite ai Comuni le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente dall'art. 6 della Deliberazione n. 443/2019;
- con Nota Prot. PG/2020/86318 del 2/03/2020, acquisita al Prot. Com. n. 5697 del 3/03/2020, la Regione Liguria ha confermato – inizialmente in via transitoria per l'anno 2020 - l'individuazione dei Comuni affidatari quali Enti territorialmente competenti, *“alla luce della complessità della materia, della non conclusa fase di transizione dalla dimensione comunale a quella d'ambito e delle tempistiche molto ristrette”*;
- con comunicazione Prot. n. 54251 del 22/12/2020, acquisita al Prot. Com. n. 28805 del 24/12/2020, la Città metropolitana ha precisato che, anche per l'anno 2021, *“resta salvo il fatto che rimarrà ai Comuni in tale periodo transitorio il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'adozione dei relativi documenti”*;
- in calce alla successiva comunicazione Prot. n. 47381 del 28/09/2021, acquisita al Prot. Com. n. 22758 del 29/09/2021, la Città metropolitana ha ricordato *“che ogni Comune di codesto Bacino resta l'Ente Territorialmente Competente alla validazione dei PEF 2022”*;
- con Nota Prot. n. 59047 del 9/11/2022, acquisita al Prot. Com. n. 26630 del 10/11/2022, la Città metropolitana di Genova ha ulteriormente comunicato per l'anno 2023 che, *“fino a quando non interverrà l'aggiudicazione della gara d'appalto da parte della stessa Amministrazione, il ruolo di Ente territorialmente competente ai fini della*

*validazione dei PEF continuerà ad essere svolto dallo stesso Comune di Recco”;*

- per i sopra citati atti, le valutazioni e le scelte che sono demandate dalla Deliberazione ARERA n. 15/2022 all’Ente territorialmente competente ricadono - anche relativamente all’obbligo di approvare per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani - nelle competenze dello scrivente Comune;

#### **VISTI:**

- la Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", che ha introdotto la Carta dei servizi come strumento di tutela per i cittadini;
- l’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, ai sensi del quale: *"Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici”;*

#### **RICHIAMATI:**

- la “Carta dei servizi” attualmente vigente per i tributi e i canoni di competenza del Settore Servizi per le Entrate, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 4/02/2016;
- la “Carta del servizio” attualmente vigente della società AMIU Genova S.p.A., liberamente scaricabile dal sito internet del gestore;
- lo schema della “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” - allegato alla presente deliberazione sub. “A” per costituirne parte integrante e sostanziale - predisposto con la collaborazione e il lavoro congiunto del Settore Servizi per le Entrate e del Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Recco al fine di integrare e raccogliere in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte dei servizi attualmente vigenti predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;
- la Nota, acquisita al Prot. Com. n. 9122 del 5/04/2023, con la quale “l’Area Rapporti con gli Stakeholders, Comunicazione, Commerciale e gestione flussi” del gestore AMIU Genova S.p.A. ha condiviso il testo della “Carta della qualità” proposto, considerandolo coerente e completo;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all’approvazione della “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”, allegata alla presente deliberazione sub. “A” per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di ottemperare a quanto previsto dal sopra citato art. 5.1 del “*Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*”, di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;

#### **VISTI:**

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ai sensi del quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*
- l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota*

*dell'addizionale comunale all'Irpef ....omissis.... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato posticipato al 30/04/2023 dall'art. 1, comma 775 dalla Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di bilancio per l'anno 2023);

**RILEVATO** che, sulla base dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 775 dalla Legge n. 197 del 29/12/2022, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

**VISTO** il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 e, in particolare, l'art. 32;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento – quale atto programmatico e di organizzazione di un pubblico servizio - rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a), e) e f), del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**DATO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all'art. 49 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del presente provvedimento;

**A SEGUITO** di discussione quale risulta dalla registrazione e conservazione digitale, conclusasi con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente come segue:

presenti: n. 13  
votanti: n. 13  
favorevoli: n. unanimità

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell'art. 5.1 del “*Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*” di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, la “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” per la gestione del Comune di Recco, il cui testo è allegato sub. “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 3) di pubblicare la Carta della qualità di cui al precedente punto 2 sul sito web di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono ai sensi dell'art. 5.2 del "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" e nell'apposita sezione "Portale trasparenza - Servizio di gestione dei rifiuti urbani" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 3 del "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti – TITR".

Successivamente, il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, vista l'urgenza, con votazione espressa tramite il sistema elettronico che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 13

votanti: n. 13

favorevoli: n. unanimità

### **DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE  
BADALINI PAOLO NICOLA**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
BLOISE CRISTINA**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*